

PER I DETENUTI LAVORANTI I CUI SALARI SONO STATI DECURTATI DAL 1992 (TUTTI)

Lettera del maggio 2005

contiene sentenza definitiva

Caro/a Amico/a

come ben saprai la mercede dei detenuti non viene aggiornata, come prevede l'ordinamento penitenziario, dal 1992.

Come si evince dall'allegato documento, abbiamo intentato una causa di lavoro presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che dopo anni di lotte finalmente emette la sentenza nella quale condanna l'amministrazione penitenziaria al pagamento della differenza di quello dato a quello realmente dovuto.

Chiunque abbia prestato attività lavorativa, sia esso detenuto o libero, può fare richiesta della differenza che, come potrete notare, è una cifra considerevole.

Occorrono le buste paga che, all'occorrenza, possono essere richieste alla Direzione del Carcere dove si è prestata l'attività lavorativa.

Per il procedimento in questione non si deve anticipare nulla.

Per le predette cause vi invito a rivolgervi direttamente al vostro avvocato di fiducia. Eventualmente, ove lo riterrete necessario potete contattare lo Studio Legale Nigro (sito in Roma alla via dei Savorelli n. 95, CAP 00165, tel-fax 06.39376563 - 06.6381526) che vi fornirà tutte le informazioni utili che al riguardo vi necessitano, anche in via epistolare.

Amici fate girare il documento inviatovi e facciamo in modo che i nostri diritti e la nostra dignità siano rispettati. Un abbraccio a tutti. Ciao.

Franco Speranza  
C/o Coop. Impegno  
Via E. Checchi, 60  
00157 Roma

**CONSEGNO AI LETTORI DEL SITO QUESTO DOCUMENTO CHE MI E' GIUNTO PER POSTA. PURTROPPO LE IMMAGINI SEGUENTI DELLA SENTENZA CITATA SONO MALMESSE COME QUALITA' COMUNQUE E' GIA' TANTO CHE SONO ARRIVATE A DESTINAZIONE. CONSIGLIAMO DI FARLE GIRARE PER TUTTE LE CARCERI ONDE RIEMPIRE DI ISTANZE DI VECCHI CARCERATI DERUBATI DALLO STATO, GLI OPPORTUNI UFFICI. Paolo Dorigo 20-7-2005 N.B.: QUESTO FILE E' STATO CANCELLATO DAL MIO SISTEMA E DAL SITO IN DATA IMPRECISATA. EVIDENTEMENTE DAVA FASTIDIO A QUALCUNO AL DAP SI MANGIANO FORSE I SOLDI DELLE MERCEDI ????**



1993

# UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ROMA

per le circoscrizioni dei Tribunali di Roma, Civitavecchia, Latina e Velletri

Via Fabroniana, 5 - 00187 Roma

**ORIGINI**

N. 22/ce/04

12/11/04

13 Feb 2005

Risposta a nota del

N.

Alto N.

OGGETTO: RECLAMO IN MATERIA DI LAVORO ex art. 65 un. lett. a) O.P.

proposto da SPERANZA VITTORIO e Morini Celestina (CS)

di 31/1/55 - via Cavour - 00197 Roma

Alla Procura della Repubblica - via Tevere - 00187 ROMA

Al Ministero di Grazia e Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Ufficio

Al Tribunale di Sorveglianza

All'Ufficio di Sorveglianza

Alla Cancelleria penale

Alla Questura - Div. Pol. Giud.

Al Commissariato di P.S.

Al Comando Stazione Carabinieri

Alla Direzione Casa Circol. / Recl. M.

Al Centro di Servizio Sociale

All'Ufficio notifiche presso S. APOLLONIA - via ...

Per la declaratoria di estinzione pena (art. 47 ur.co. L. 354/75)

Per restituzione atti con la richiesta evasa

Per quanto di competenza

Per unione agli atti trasmissibili

Per comunicazione

Per l'annotazione negli atti matricolari e per la notifica

Per la notifica a SPERANZA VITTORIO e alla ditta don'to c/o difensore  
e agli AVV. N. Antonio STILIANO e Riccardo FABIANI con studio

Per gli adempimenti di specifica competenza in ROMA V. Lombardi 33

Con preghiera di provvedere in merito all'eventuale revoca

Con preghiera di darne comunicazione all'interessato



che per tale attività lavorativa era stato retribuito in modo inferiore al dovuto;

che, infatti, le mercedi dei detenuti lavoratori - che, secondo l'art. 22 O.P., dovevano essere determinate da un'apposita Commissione ministeriale, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato e ad altri parametri, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro - erano state aggiornate per l'ultima volta nel giugno 1993 (con effetto sul semestre 1.5.1993/31.10.1993);

che, all'atto dell'ultimo aggiornamento, dette mercedi erano state stabilite dalla Commissione, mediante calcolo in base alle seguenti percentuali sui minimi retributivi previsti dal ccnl settore artigiano legno e arredamento:

- l'88,20 % della paga base ed il 67,29% della contingenza previsti per la categoria D del ccnl, per l'operaio qualificato;
- l'84,48% della paga base ed il 67,18% della contingenza previsti per la categoria E del ccnl, per l'operaio comune;
- l'80% della paga base e contingenza spettanti al detenuto operaio comune, per il tirocinante;

che, dal giugno 1993, la mercede dei lavoratori era rimasta invariata, nonostante i minimi retributivi dei ccnl di riferimento fossero stati periodicamente incrementati, come in particolare avvenuto per il settore artigiano legno e arredamento;

che, pertanto, sussisteva il suo diritto a vedersi riconoscere le maggiori spettanze retributive, rapportate direttamente ai minimi previsti dal ccnl come via via rivalutati (non avendo la Commissione ministeriale preposta, che non si era più riunita, stabilito alcun abbattimento per i periodi successivi all'ottobre 1993) o, in subordine, quantomeno determinate sulla base delle percentuali di cui all'ultimo provvedimento assunto dalla Commissione ma in relazione ai nuovi minimi retributivi suddetti.

Viò premesso, lo Speranza domandava condannarsi l'Amministrazione al pagamento delle conseguenti somme (lire 18.045.369, ovvero lire 4.720.184 in caso d'accoglimento dell'ipotesi subordinata, ovvero quanto comunque tenuto di giustizia).

. Il Magistrato adito, procedendo ai sensi dell'art. 14 ter O.P. e previa verifica:

disattendeva l'assunto principale del reclamante di adeguamento totale della sua retribuzione alle previsioni rivalutate del contratto collettivo, osservando che tale adeguamento era impedito dalle peculiarità del lavoro carcerario, in rapporto al tipo di reclutamento, alla condizione soggettiva del

estatore detenuto, alla funzione rieducativa svolta dal lavoro in espiazione pena, alla qualità della prestazione;

reputava che, in difetto di nuove determinazioni della Commissione ministeriale successive al 1993, e tenuto appunto conto della minore produttività e della peculiare funzione del lavoro carcerario, nel rispetto delle esigenze e dei principi di cui all'art. 36 Cost., la relativa mercede stesse essere equamente determinata giusto nella misura dei 2/3 del trattamento previsto dai contratti collettivi via via rivalutati, misura parametro indicata dall'art. 22 O.P.

con ordinanza 23.10.2003 (con cui pronunciava anche su altro ricorso unito), il Magistrato - in accoglimento solo parziale del reclamo - liquidava così le differenze retributive a tanto conseguenti, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore dello Speranza della somma di € 90,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Su ricorso dell'interessato, la Corte di Cassazione, con sentenza 8.7.2004, annullava l'ordinanza predetta, con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo esame. Osservava la Corte come la decisione di prime cure fosse corretta; nella parte in cui si negava l'applicazione integrale del contratto collettivo; fosse invece censurabile, lì ove veniva pretermesso il decisivo ruolo assegnato dall'art. 22 O.P. alla Commissione ministeriale, dai cui deliberati non si poteva in alcun modo prescindere ai fini della determinazione della giusta mercede, occorrendo però adeguarli all'evoluzione della contrattazione collettiva nel tempo.

A seguito del disposto rinvio, il reclamo è stato nuovamente trattato all'odierna udienza camerale, nel contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori dell'interessato (che hanno concluso come da verbale). L'amministrazione penitenziaria, pur intimata, non ha prodotto scritti difensivi.

In applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, nel determinare le competenze dello Speranza occorre, dunque, far riferimento alle percentuali ultime di proporzionamento elaborate dalla Commissione che sono in effetti quelle indicate in reclamo e sopra specificate al punto 1 - rapportarle allo sviluppo avuto negli anni dal ccnl settore artigiano legno e arredamento.

fica tirocinante), B2 (per la qualifica operaio comune) e B3 (per la qualifica operaio qualificato).

itano così dovute allo Speranza, a titolo di differenze retributive, le seguenti somme:

62,55 (lire 1.476.511), per il periodo di lavoro come tirocinante;

95,95 (lire 1.928.430), per quello come operaio comune;

139,38 (lire 2.206.142), per quello come operaio qualificato;

insieme in totale l'importo di € 2.897,88, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi al 31.3.2001.

relativo pagamento, maggiorato dell'ulteriore rivalutazione fino alla data odierna e degli interessi fino al soddisfo, l'Amministrazione penitenziaria deve essere condannata.

reclamo dello Speranza deve essere pertanto in questa sede accolto, nei limiti di cui sopra.

Esistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

in base agli artt. 14 ter e 69 O.P., 627 c.p.p.;

Il Magistrato di sorveglianza, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:

condanna l'Amministrazione penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Speranza Vittorio, della somma di euro 2.897,88 (duemilaottocentonovantasette/88), oltre rivalutazione monetaria ulteriore secondo indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 31.3.2001 alla data odierna ed oltre interessi legali, sulle somme annue per anno rivalutate e fino al soddisfo;

rigetta il reclamo nel resto;

condanna l'Amministrazione penitenziaria a dichiarare interamente compensate le spese di lite.

Il presente provvedimento viene depositato in cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il presente provvedimento è stato deciso in Roma il 20 gennaio 2005.

IN CANCELLERIA

2 - 2005

IL MAGISTRATO

Francesco Centofanti